

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5074 del 16/12/2016
Oggetto	Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S. in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5201 del 15/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17404/2016/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S. con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località San Nicolò, via Nazionale n. 11 - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 8671 del 03/05/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI E FRIGO CONSERVAZIONE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29.04.2016, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae il 31.05.2016 con il n. PGFE/2016/5471, presentata dalla Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S., dal Sig. Matteo Maini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta, località San Nicolò, via Nazionale n. 11, e stabilimento nel Comune di Argenta al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza di AUA è compresa nella domanda di Autorizzazione Unica ex D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 per la realizzazione di un magazzino per la conservazione di frutta;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI E FRIGO CONSERVAZIONE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S. per ottenere i titoli abilitativi agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali e di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto del Parere tecnico riguardante l'impatto acustico di Arpae Servizio Territoriale n. PGFE/2016/5800 del 09/06/2016;
- Preso atto della relazione tecnica in merito allo scarico di acque di prima pioggia, espresso con nota P.G. Arpae n. PGFE/2016/5797 del 09.06.2016 nel quale si propone di veicolare lo scarico nel fosso che convoglia le acque al canale consorziale denominato “Scolo Masolino”;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al PG di Arpae n. PGFE/2016/6603 del 27.06.2016, contenete il verbale della Conferenza di Servizi del 13/06/2016, nel quale si è richiesto alla Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S. di presentare documentazione integrativa e chiarimenti;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al PG di Arpae n. PGFE/2016/7436 del 14.07.2016, contenente la documentazione integrativa della Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S. richiesta nella CdS del 13.06.2016;
- Preso atto dalla suddetta documentazione integrativa l'impianto frigorifero di conservazione della frutta viene realizzato in modo tale da non generare acque di scarico;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al PG di Arpae n. PGFE/2016/8886 del 19/08/2016 contenete ulteriore documentazione integrativa della Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S.;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al PG di Arpae n. PGFE/2016/9942 del 20/09/2016, contenente il verbale della Conferenza di Servizi del 15/09/2016 ed i seguenti Pareri:
 - valutazione favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica, espresso con nota prot. n. 50799 del 22/08/2016;
 - favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara allo scarico indiretto delle acque di prima e seconda pioggia nel condotto Masolino T.A., espresso con nota prot. n. 12314 del 17/08/2016;

- favorevole condizionato Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e per l'impatto acustico, espresso con nota datata 12.09.2016;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/10637 del 07/10/2016, contenente la documentazione integrativa richiesta da HERA S.p.A. nella 2° CdS;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/12955 del 07/10/2016, contenente ulteriore documentazione;
- Visto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel bacino di laminazione che confluisce nello scolo consorziale "condotto Masolino T.A.", non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30/12/2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società Agricola Costa Azzurra di Maini Matteo & C. S.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località San Nicolò, via Nazionale n. 11, codice fiscale e P.IVA 01735690388 per l'esercizio dell'attività di **COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI E FRIGO CONSERVAZIONE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

A.1.) Acque di prima pioggia in acque superficiali

- Lo scarico nel fosso di acque di prima pioggia autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete Fognaria.
- Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14/02/2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i

seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.*

3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento posto subito prima dello scarico, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. Il volume del pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza non dovrà essere inferiore a 2 mc.
5. La vasca di prima pioggia dovrà avere un volume minimo di 14,50 mc.
6. I fanghi sedimentati derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alla parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
9. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
10. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
11. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
15. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

A.2.) Acque reflue domestiche sul suolo

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete Fognaria,
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete Fognaria.
3. Devono essere rispettare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione;
4. La ditta deve effettuare periodici controlli della funzionalità del sifone di cacciata.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso. per evitare fenomeni di impaludamento superficiale dovuti ad intasamenti

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico ad opere ultimate con impianto a regime;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
3. L'attività, oltre alla fase di carico – scarico dei materiali, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00), predisponendo lo spegnimento dei mezzi di trasporto durante le fasi di carico – scarico;

4. L'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la valutazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico – scarico, nonché delle caratteristiche acustiche dei vari locali, o del loro cambio d'uso, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.
5. In caso di variazione dell'utilizzo o di cessione dell'edificio presso l'impianto di proprietà della ditta dovrà essere predisposta una Valutazione di Impatto Acustico, comprovante il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Ferrara, al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed alla società HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.